

Rubrica

# La cremazione di resti mortali

## Parte I

di Sereno Scolaro

### Introduzione

L'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, considera l'ammissibilità della ... *cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni* ..., con determinate modalità. A ben leggere la norma, si giungerebbe alla conclusione per la quale non si tratti di un'ammissibilità, quanto probabilmente più di un comportamento previsto per *default*, una pratica dovuta salvo solo il caso in cui i familiari aventi titolo non prevedano, espressamente, una diversa destinazione o trattamento. Tra l'altro, tale formulazione non considera le salme (o, in date regioni, i cadaveri) che siano stati oggetto di esumazione o di estumulazione <sup>(1)</sup>, ma considera (o, meglio, sembrerebbe considerare le salme (o, in date regioni, i cadaveri) ancora presenti nella fossa in cui era avvenuta l'inumazione o nel manufatto in cui era avvenuta la tumulazione. Seguendo questa logica, ovviamente un po' estrema (cui si fa ricorso in termini accademici), si potrebbe giungere a concludere che tale norma, di legge, abbia prodotto un effetto abrogativo dell'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e di altre sue norme, tra cui, in primis, anche dell'articolo immediatamente successivo, cioè dell'art. 86) per cui si dovrebbe (accademicamente) considerare che si determini un vincolo operativo, distinto a seconda della pratica funeraria, così riassumibile:

a) inumazione: decorsi 10 anni, si procede alla cremazione (e ciò anche nell'ipotesi, non particolarmente frequente, ma neppure assente, almeno in alcune realtà territoriali, di sepolture ad inumazione in aree in concessione, eventualmente aventi durata ben maggiore,

magari proprio concessa, sulla base delle norme regolamentari locali, sul presupposto di un mantenimento del feretro nell'inumazione per un periodo maggiore a quello del turno ordinario di rotazione. Oltretutto, anche nell'ipotesi in cui, decorso questo termine temporale, si abbia la completa scheletrizzazione (talora, erroneamente enunciata con il termine di "mineralizzazione") del corpo non potrebbe provvedersi alla raccolta delle ossa ed al loro collocamento nell'ossario comune (per semplicità, non si considerano le possibili alternative offerte dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se, seguendo queste logiche, si giunge a ritenere non più applicabile, e per disposizione di legge anziché regolamentare, il suo art. 85).

b) tumulazione: decorsi 20 anni, si procede alla cremazione, anche nei casi in cui la tumulazione abbia (e frequentemente accade) durata maggiore o, in certe situazioni risalenti nel tempo, abbia perfino il carattere di perpetuità. Il tal caso, sempre accademicamente, si dovrebbe concludere che anche l'art. 86, comma 1 sia non più applicabile, ma altresì non sarebbero neppure più ulteriormente applicabili i commi 2 e succ. dello stesso art. 86.

Evidentemente, l'intenzione del legislatore <sup>(2)</sup> difficilmente poteva essere questa, non tanto per gli effetti che produrrebbe, quanto per il fatto che in essa è pre-

<sup>(1)</sup> Si ricorda, anche in relazione all'epoca in cui debbano effettuarsi le estumulazioni, l'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte, sempre, salve differenti disposizioni regionali che regolino in modo diverso la fattispecie.

<sup>(2)</sup> Allorquando si fa riferimento alla volontà del legislatore, occorre – sempre – tener presente come essa possa essere assunto a criterio d'interpretazione della norma solo se ed in quanto non sia in sé stesso sufficiente il criterio principale d'interpretazione, cioè quello del senso, del significato che è fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, non trascurando di dover constatare come il criterio del rinvio all'intenzione del legislatore risulti successivo e residuale, ma altresì distinto, separato (si è una virgola e, poi, una congiunzione) dal primo, principale, criterio interpretativo, come risulta evidente dall'art. 12, comma 1 Disposizioni sulla legge in generale (c.d., anche, *Preleggi*).

visto un “*previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso*”, per cui vi è, e preliminarmente all’autorizzazione alla cremazione (in queste situazioni) un coinvolgimento dei familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali del defunto, il ché porta ad escludere come non sia del tutto corretto considerare tale istituto normativo come una qualche “cremazione automatica”, in quanto proprio l’assenso esclude ogni automatismo. Per altro, ai familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali del defunto, è richiesto un “assenso” anziché una manifestazione di volontà, cioè, se si vuole, un comportamento, per così dire, adesivo, non ostativo o, ricorrendo ad altri termini, ad essi è riconosciuta una sorta di titolarità ad opporsi a tale pratica. Il ché si può ulteriormente argomentare anche per l’ipotesi di irreperibilità dei predetti familiari (ma unicamente di quelli che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali), per cui è prevista la mera pubblicazione di un avviso e, oltretutto, per un termine temporale che, nell’ambito delle funzioni e servizi cimiteriali, deve essere considerato brevissimo se non, in un certo qual senso, “istantaneo”: basterebbe confrontare il termine temporale generalmente minimo nelle pratiche funeraria, quello del turno di ordinario di rotazione e porlo in relazione con i 30 giorni di pubblicazione dell’avviso. Da quanto precede, è ammissibile, nella fattispecie, fare ricorso anche al criterio (secondario) d’interpretazione della norma, quello che porta a considerare la volontà del legislatore, che può essere individuata non nella direzione di un “automatismo”, quanto nell’introdurre una fattispecie di ammissibilità della cremazione delle salme (o, in date regioni, cadaveri) inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, giungendo così a qualificare tale previsione come tale da concorrere con altre possibilità, superando (o, meglio, eliminando l’accademica (ed intenzionalmente procuratoria) ipotesi dell’abrogazione (es.) degli artt. 85 ed 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma giungendo alla più coerente formulazione per cui tale – ammissibile – cremazione si aggiunga agli altri “trattamenti” ammissibili, ma anche salvaguardando le ipotesi di permanenze nel sepolcro, siano esse in inumazione che in tumulazioni, aventi durate maggiori.

Per inciso, si potrebbe ricordare come alcune regioni abbiano inteso temperare tale previsione, assoggettandola ad una situazione di “*comprovata insufficienza delle sepolture*”, come è stato il caso dell’art. 73, comma 6 L.R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33 (già art. 7, comma 6 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22), cioè di insufficienza superficiaria rispetto alle previsioni dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre

1990, n. 285, essendo solo queste aree a costituire il “fabbisogno” cui il comune debba costantemente assicurare la disponibilità. Andrebbe, sempre per inciso, ricordata anche la L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3, largamente “mutuata” dalla precedente, la quale non considera questa ipotesi. Ricordando i lavori che, in sede di consiglio regionale, hanno portato all’approvazione di quest’ultima legge regionale, non si può non segnalare come, in una prima fase redazionale, fosse presente una formulazione esattamente identica a quella presente nella legge regionale della Lombardia, ma che è stata soppressa in quanto alcuni consiglieri regionali avevano reputata la previsione, seppure temperata dal condizionamento della “comprovata insufficienza delle sepolture”, fosse eccessiva, solo che con l’eliminazione di questo temperamento (e, in particolare, con l’assenza di ogni riferimento all’istituto, si è determinato l’effetto esattamente opposto rispetto a quello voluto, cioè a rendere pacificamente applicabile, anche nella regione Marche, la disposizione considerata all’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, dato che avrebbe dovuto avervi, quanto meno, una previsione che l’escludesse, esplicitamente.

Tuttavia, la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, fa riferimento ad un criterio unicamente di ordine temporale, senza affrontare minimamente valutazioni sullo stato in cui si trovi il corpo. Infatti, al momento dell’esumazione o dell’estumulazione può constatarsi come il corpo non sempre (anzi, nei fatti, raramente) si trovi nelle condizioni di completa scheletrizzazione. Si trascura, per un momento, la pratica dell’inumazione per cui, in astratto, l’art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sembra ipotizzare come situazione ordinaria quella della completa scheletrizzazione, prevedendo la sola raccolta delle ossa (ma l’esperienza insegna che non sempre è così, tanto che sui trattamenti cui possano essere sottoposti i corpi, in relazione al possibile diverso stato in cui si trovino, è stato provveduto con la circolare del Ministero della sanità <sup>(3)</sup> n. 10 del 31 luglio 1998 <sup>(4)</sup>, per considerare unicamente la pratica della tumulazione: questo per il fatto che l’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera proprio la possibilità che lo stato del corpo presenti caratteristiche differenti. Infatti, se i suoi commi 2 e ss. prevede la destinazione in inumazione del feretro estumulato, il comma 5 prende in considerazione l’ipotesi che si constati come completato il processo di scheletrizzazione (del tutto impropriamente indicato come mineralizzazione), ipotesi cui conseguono altri trattamenti (raccolta dei resti mortali in cassette ossario). In altre parole, l’art. 86

<sup>(3)</sup> All’epoca, questa era la denominazione del Ministero.

<sup>(4)</sup> In *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 settembre 1998.

qui richiamato prende atto, anche in termini di norma regolamentare, come a seguito dell'estumulazione il feretro possa presentare condizioni di stato differenti. Non solo, ma proprio l'art. 85, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 evidenzia la presenza di un termine – *resti mortali* – che merita approfondimenti ulteriori, essendo mutata di seguito la situazione definitoria e su cui si ritornerà successivamente. Si potrebbe anche osservare come questa norma sembrerebbe escludere la possibilità che le ossa (quanto sia accertato il completamento del processo di scheletrizzazione) non possano essere collocate, a differenza di quanto previsto all'art. 85 immediatamente precedente, nell'ossario comune qualora in familiari non richiedano il collocamento in una tumulazione / (celletta ossario, altra tumulazione) di cui essi abbiano già avuta la concessione <sup>(5)</sup>, ma vi sia in qualche modo un vincolo ad un collocamento in una tumulazione già avuta in concessione, quasi a trasformare quella che, nella pratica dell'inumazione, costituisce una facoltà, in un vincolo o in un trattamento necessario <sup>(6)</sup>. Non interessa più di tanto questo aspetto, quanto piuttosto considerare altri aspetti, il primo dei quali è quello del termine “resti mortali” sia, nel contesto dell'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 probabilmente usato senza essere stato meditato. Questo termine è presente, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'art. 5, comma 1, all'art. 24, comma 1, all'art. 36, comma 1, comma 2 <sup>(7)</sup> e comma 3, all'art. 50, comma 1, lett. e), all'art. 101, comma 1, all'art. 105, comma 1 (mentre, di soli “resti”, si parla all'art. 82, comma 1, all'art. 98, comma 2), senza mai definirli e, molto frequentemente, utilizzando il termine in prossimità dell'uso del termine di “ossa umane”, il ché, fino ad un dato momento, ha portato a considerare una distinzione tra i due, e non una loro sinonimia. Solo che questa sinonimia è presente proprio nell'art. 86, comma 5. Era, quindi, fino a un certo momento, possibile ipotizzare un'indefinizione di resti mortali, in larga parte imputabile al linguaggio comune, più che ad un linguaggio tecnico, così come si ha, per molti versi, per l'indefinizione del termine “sepoltura” o “seppellimento” (troppo, oggi, generici, essendo intervenute esigenze di distinguere tra le differenti pratiche funerarie) o, come, il termine “cadavere”, in questo testo regolamentare sostanzialmente usato come sinonimo

<sup>(5)</sup> E, ovviamente, in cui il defunto abbia diritto ad essere collocato (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

<sup>(6)</sup> Il ché potrebbe argomentarsi con il fatto che, essendo le tumulazioni sempre e comunque sepolcri privati nei cimiteri, i familiari sino persistentemente tenuti, al di là delle volontà proprie (o di altri fattori), a continuare ad avere cura, ed a titolo oneroso, per la conservazione del defunto, quale ne sia lo stato.

<sup>(7)</sup> E, qui, si parla di “*resti mortali assimilabili*”.

di “salma” e viceversa <sup>(8)</sup>. Solo che questa in definizione, è venuta a cessare dopo che è stata introdotta una loro definizione “tecnica”.

#### La definizione di “resti mortali”

La definizione di “*resti mortali*” è data, come noto, dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, definizione che, in parte, era stata “anticipata”, seppure con lo strumento delle istruzioni amministrative (circolare) prive di valenza normativa, al punto 15) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 <sup>(9)</sup>. In realtà, questa “anticipazione” presentava, lievi, differenze rispetto alla definizione attualmente sussistente, nel senso che allora per “resti mortali” si intendevano gli “*esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi*”, mentre l'attuale definizione, oggi risultante da norma, seppure di rango secondario (regolamento), considera gli “*esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni*”. In altre parole, pur nella – sostanziale – pressoché identica terminologia, sono presenti alcuni fattori di differenziazione, in quanto nella definizione attuale è presente l'elemento della “conservazione”, nonché alcune esemplificazioni <sup>(10)</sup>, nonché un criterio di ordine temporale.

Merita di venire ricordato come nella circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, tali indicazioni fossero allocate, sistematicamente, al punto 15), concernente le sostanze e materiali che si rinvenivano in occasione di operazioni cimiteriali, ma anche che fosse previsto, sempre per i resti mortali, così individuati, come, in presenza di impianto di crema-

<sup>(8)</sup> Per mera, seppure oramai poco utile, curiosità potrebbe ricordarsi come nel R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 prevalesse l'uso del termine “salma”, mentre nel successivo (di, circa un anno e mezzo successivo e non è mancato chi, recentemente, abbia sollevato la questione delle motivazioni che abbiano portato a questo ultimo, dato che il suo testo non si discosta, pressoché per nulla, da quello di, circa, un anno e mezzo prima) R.D. 25 luglio 1892, n. 448 prevalesse quello di “cadavere”, mentre nel successivo (R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), i due termini sono stati usati in modo del tutto promiscuo, cosa avvenuta poi anche nei successivi D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 fino all'attuale D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La distinzione definitoria, da parte di norme di alcune regioni, dei termini “salma” e “cadavere” è cosa abbastanza recente e, come largamente noto, del tutto strumentale, essendo stata volta al fine di evitare che determinati trasporti fossero assoggettati alle regole previste per (formalmente) il trasporto di cadaveri.

<sup>(9)</sup> In *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1993.

<sup>(10)</sup> Che, probabilmente, non hanno valenza esaustiva, questione per altro non rilevante.

zione del comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente (anche qui si è in presenza di una, sostanziale, anticipazione di quanto successivamente regolato con norme, in alcuni casi anche di rango primario <sup>(11)</sup>, successivamente emanate) il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, individuando (o, meglio, riconoscendo), altresì, la facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino ed, in caso contrario, prevedendo che si continuasse ad inumare detti resti mortali in cimitero. Si osserva come nel citato punto 15) della circolare medesima fosse assente l'elemento della "conservazione", così come il riferimento ad un criterio di ordine temporale, cronologico, questo ultimo probabilmente assente proprio per il fatto che trattandosi di "quanto" si rinveniva in occasione di operazioni cimiteriali, risultava implicito che si trattasse di operazioni di esumazioni ordinarie (cioè quelle effettuate decorso il turno di rotazione ordinario, decennale) o di estumulazioni (effettuate alla scadenza della concessione, alla luce delle disposizioni dell'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(12)</sup>). L'assenza del riferimento alla conservazione poteva, aderendo ad un impianto interpretativo del tutto letterale, giungere ad estremizzarsi considerando come esiti di fenomeni trasformativi anche le ... ossa, qualora – eventualmente – i fenomeni trasformativi fossero stati tanto idonei da consentire di rinvenire la situazione considerata dall'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(11)</sup> Come è stato nel caso dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(12)</sup> Infatti, al di fuori dell'ipotesi della scadenza della concessione, preclusa per le concessioni perpetue (non avendo una scadenza), un'estumulazione è ammissibile unicamente nelle ipotesi considerate dal succ. art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè in funzione del trasferimento del feretro in altra sede (leggi, in relazione al contesto: in altro sito a tumulazione), dal momento che questa norma prevede: a) la constatazione della perfetta tenuta del feretro, formalmente "constata" da una determinata figura (il coordinatore sanitario, successivamente soppresso ed, oggi, sostituito dalle figure che, in relazione alle singole leggi regionali di organizzazione delle strutture sanitarie, assolve alle funzioni in precedenza attribuite a questa figura), e b) la medesima figura dichiarasse, evidentemente in forma scritta, che il trasferimento del feretro in altra sede (per questo motivo si era detto, e si riconferma: "leggi, in relazione al contesto: in altro sito a tumulazione") potesse farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Il che porta ad una conseguenza, cioè quella per cui, nell'esumazione effettuata in applicazione all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non potessero, per definizione, aversi "resti mortali", ma unicamente un feretro, essendo esclusa, come conseguenza della constatazione della sua perfetta tenuta, ogni possibilità di "esame" dello stato in cui si trovasse il corpo contenuto nel feretro medesimo. Il feretro era chiuso e come tale, chiuso, poteva venire trasferito in altra sede, a sistema di tumulazione.

Va, a questo punto, considerata anche la circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, pur se, con riferimento a questa, si debbano considerare gli effetti prodotti – in più punti di essa – in materia proprio dall'emanazione del già citato D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 <sup>(13)</sup>, dal momento che essa riguarda, principalmente, i "trattamenti consentiti" in occasione di esumazioni ed estumulazioni.

In essa, si formula (Punto 1)) una definizione (poi, come visto, superata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) di "resto mortale", che considera, anche, quell'estremizzazione a cui appena in precedenza è stato fatto cenno, dal momento che vi si comprende anche il risultato della completa scheletrizzazione, oltre che i fenomeni "conservativi", esemplificati in modo distinto in relazione alla pratica funeraria e non solo in relazione al termine temporale, cronologico della sepoltura <sup>(14)</sup>. Per inciso (Punto 6), si introduce anche la terminologia di "resti ossei", ammettendo, tra i "trattamenti consentiti", anche la loro cremazione previo "consenso" dei familiari <sup>(15)</sup>, ma anche con prescrizioni operative che tengono conto delle limitazioni tecnologiche che possono aversi nel caso di cremazione utilizzando le cassette ossario, in zinco <sup>(16)</sup>, prevedendo che le ossa vengano introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Rispetto alla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, può essere interessante richiamare il suo Punto 5), che è largamente anticipatorio di norme successivamente emanate, tanto di rango primario, quanto di rango secondario, anche se, rispetto a queste anticipazioni, va evitato ogni riferimento alla circolare anzidetta, ma va fatto riferimento alle norme, di legge o di regolamento, che sono intervenute specificatamente su questi aspetti.

<sup>(13)</sup> In particolare per i trattamenti consentiti a seguito di estumulazioni.

<sup>(14)</sup> Si fa ricorso qui al del tutto improprio, ed errato, termine di "sepoltura" per comprendere in esso tanto la pratica funeraria dell'inumazione, quanto quella della tumulazione.

<sup>(15)</sup> Anche qui con una certa quale "anticipazione" rispetto a norme successivamente emanate. Va osservato come questo "consenso", non possa esservi, per ovvie motivazioni, per le ossa contenute nell'ossario comune.

<sup>(16)</sup> Cfr.: art. 36, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### Gli effetti del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sul D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Poiché il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fornisce, tra l'altro, l'anzi ricordata definizione di "resti mortali", termine che, come visto, è variamente presente (pur senza essere definito), nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, va posta la questione degli effetti del secondo, in ordine di emanazione, rispetto al primo. Ancora una volta, la questione porta a fare richiamo alle Disposizioni sulla legge in generale<sup>(17)</sup> e, più precisamente al suo art. 15, che considera l'abrogazione espressa, ma altresì l'abrogazione implicita che si ha allorché si abbia incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore: nel caso che si sta considerando: a) non vi è abrogazione espressa, b) non vi è, sostanzialmente, incompatibilità, ma vi è c) nuova regolazione della materia già regolata dalla norma anteriore. Oltretutto, si è in presenza di norme che sono, tra loro, di pari rango, con la conseguenza che la norma posteriore abroga la norma anteriore e, nella specie, che – sul punto – il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, definendo, tecnicamente, come "resti mortali" una data situazione, un dato stato in cui si trovino le spoglie mortali, importa l'abrogazione dell'indeterminatezza, in definizione del termine prima genericamente utilizzato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Da ciò consegue che, dall'entrata in vigore del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, il significato di "resti mortali" è, in via esclusiva, quello dato da questo ultimo (non senza doversi considerare, o constatare come il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, neppure desse definizioni di sorta del termine).

### Quando si è in presenza di un "resto mortale"?

Prima di ritornare alla definizione di "resti mortali" data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, appare del tutto opportuno, quanto necessario (per le estumulazioni) svolgere alcune considerazioni attorno all'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale disposizione considera le estumulazioni (le quali, come precedentemente già ricordato, hanno luogo alla scadenza della concessione<sup>(18)</sup>, salvo che

<sup>(17)</sup> C.d., anche, *Preleggi*.

<sup>(18)</sup> Va tenuto presente come, con larga frequenza, almeno in alcune (molte) aree geografiche, la durata delle concessioni sia determinata con riferimento a termini temporali ben maggiori di quelli emergenti nello stesso art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma questi comportamenti, di prassi, non escludono la presenza di durate inferiori a quelle, consuetudinariamente, presenti. In particolare, situazioni di durate relativamente "brevi" (anche se il termine "breve" è improprio, non essendovi alcun criterio che determini una sorta di normalità nella durata delle concessioni), almeno rispetto a prassi variamente, e localmente, diffuse, si registrano nelle realtà che vedono conces-

non si tratti di concessioni perpetue), prevedendo che i feretri estumulati siano destinatari di collocamento in inumazione<sup>(19)</sup>, inumazione per la durata corrispondente a quella del turno ordinario di rotazione (decennale).

A questa "regola", chiamiamola così, si correla una "eccezione", quella per la quale, quando la tumulazione del singolo feretro abbia avuto durata maggiore di 20 anni<sup>(20)</sup>, la durata di questo periodo d'inumazione viene ridotta a 5 anni<sup>(21)</sup>. Ne consegue che questo ultimo termine (tumulazione che abbia avuto durata maggiore di 20 anni) ha – unicamente – rilievo ai fini di consentire di poter fare operare quest'"eccezione", ma non costituisce, di per sé, un qualche fattore di qualificazione, magari ad altri fini.

Nella definizione di "resti mortali" data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 25, sono presenti fattori di natura temporale (10 anni per la pratica funeraria dell'inumazione, 20 per la pratica funeraria della tumulazione, in entrambe le ipotesi "decorse"), che non assumono valore in quanto tale se non correlati alla presenza di fenomeni "conservativi", in ciò del tutto differenziandosi dalla previsione, inizial-

---

sioni di aree per sepolcri privati nei cimiteri ad enti, dove è frequente che il rapporto comune/ente sia del tutto autonomo rispetto al rapporto che può aversi, sulla base dell'ordinamento dell'ente, tra ente e persone appartenenti, in vita, all'ente. In tali casi, seppure la durata della concessione, ai fini dell'ammissibilità delle estumulazione, dovrebbe riferirsi alla prima delle due relazioni, di fatto si hanno regolazioni diverse rispetto al rapporto tra ente e persone ad esso appartenente, rispetto a cui il comune (titolare non solo della demanialità del cimitero, ma altresì della potestà, esclusiva, autorizzatoria) difficilmente interviene e, *de facto*, è molto presente la tendenza da parte dei comuni di non entrare nel merito di rapporti ritenuti "inter privatistici". Seppure rari, non vanno sottovalutati casi in cui le concessioni da parte dei comuni abbiano durate "brevi".

<sup>(19)</sup> Salvo il caso (generalmente raro, in quanto abbastanza improbabile) in cui, nell'occasione, emerga, e sia debitamente constatata la completa mineralizzazione (*rectius*: scheletrizzazione) del corpo, caso nel quale le ossa vanno collocate direttamente nell'ossario comune, salvo, ulteriormente, che non ne sia stata richiesta la raccolta e collocazione delle ossa, in apposita cassetta ossario, in altra tumulazione, già avuta in concessione.

<sup>(20)</sup> Cosa che può aversi o non aversi, in modo del tutto indipendente dalla durata della concessione. Si pensi all'ipotesi di una concessione 40ennale in cui siano presenti 2 feretri, uno dei quali tumulato all'inizio della concessione e l'altro tumulato da meno di 20 anni, al momento della scadenza della concessione stessa. L'ipotesi, qui del tutto semplificata, è variamente registrabile se solo si consideri come un'eventuale prossimità nella scadenza della concessione non costituisce, di per sé, ostacolo alla tumulazione, se ne sussista il titolo, fatte salve specifiche disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

<sup>(21)</sup> E, tenendo presente le indicazioni della circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, potrebbe essere ulteriormente ridotta (a 2 anni) qualora si impieghino specifiche sostanze enzimatiche biodegradanti.

mente considerata, dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, nella quale, come visto, è presente – unicamente – il fattore temporale, senza considerare lo stato in cui si trovino le spoglie mortali <sup>(22)</sup>.

Se l'applicazione dell'"eccezione" considerata dall'art. 86, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ai fini della definizione della durata dell'inumazione conseguente all'estumulazione è "assoluta", nel senso che opera a priori ed in modo in tutto e per tutto indipendente dallo "stato" in cui si trovi il corpo all'interno del feretro, essendo assunta oggettivamente, per cui il feretro va traslato, senza interventi di sorta, così come è stato estumulato, salvo – solo – il sempre necessario intervento prescritto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e collocato nella fossa ad inumazione cui è destinato, diversa è la situazione in cui venga, per qualsiasi motivo, a porsi la questione se si sia in presenza di un "cadavere" oppure di un "resto mortale", aspetto questo ultimo che potrebbe rilevare qualora siano previsti o richiesti altri trattamenti, in qualche modo alternativi all'inumazione considerata dall'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Se, a seguito dell'estumulazione, il trattamento previsto sia quest'ultimo, non conta minimamente la valutazione se si sia in presenza di un "cadavere" oppure di un "resto mortale" (anche se, operativamente, ciò potrebbe essere di una qualche utilità ai fini della valutazione se, nella singola situazione, sia opportuno o meno ricorrere, anche, all'impiego di apposite sostanze enzimatiche biodegradanti), il fatto che – in ogni caso – debba trovare applicazione quanto previsto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, giustifica la previsione dell'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che, dovendosi comunque eseguire il taglio, in termini dimensionalmente adeguati, della cassa metallica, anche quando collocata all'interno di quella lignea <sup>(23)</sup>, emerge, se ricorrente, l'eventuale situazione di completa mineralizzazione (*rectius*: scheletrizzazione), il che costituirebbe presupposto per neppure inumare il feretro, bensì procedere al collocamento delle ossa nell'ossario comune (salva la richiesta di raccolta e collocazione della cassetta ossario in altra tumulazione, già avuta in concessione, come già osservato). In altre parole, la non superabile attuazione dell'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fa sì che possa aversi cognizione dello stato in cui si trova il corpo. Il che non produce effetti particolari, anzi nes-

suno, nel caso della inumazione post-estumulazione. La questione se si siano verificati fenomeni conservativi, potrebbe diventare rilevante solo se, in luogo di procedere a questa inumazione, sia richiesto di fare ricorso ad altri trattamenti. Oltretutto, non si può trascurare come quanto prescritto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non possa che attuarsi se non nel cimitero stesso in cui ha avuto luogo l'estumulazione, in quanto l'inumazione, come trattamento post-estumulazione, considerata dall'art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non può che aversi che nel medesimo cimitero e per il fatto che un eventuale trasferimento in altra sede non possa che effettuarsi a condizione che sia accertata la perfetta tenuta del feretro <sup>(24)</sup>. Ma non va neppure obliterata la constatazione che se la definizione di "resti mortali" comporti, accanto all'aspetto temporale sulla durata dell'inumazione o della tumulazione (nella specie, unicamente tumulazione), altresì la sussistenza dei fenomeni conservativi, consegue che solo in quest'occasione, e luogo, può giungersi alla constatazione se si sia in presenza di "resti mortali", dal momento che, qualora vi fosse la completa scheletrizzazione delle ossa, muterebbero i trattamenti da effettuare, intervenendo quelli propri relativi alle ossa umane. Ma, a questo punto, si deve considerare come, nell'ipotesi di "normale" applicazione dell'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il feretro non può che essere inumato nel medesimo cimitero in cui, precedentemente, era tumulato (si veda, anche, l'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con la conseguenza che anche le operazioni prescritte, dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non possano che avvenire se non all'interno del medesimo cimitero nel quale ha avuto luogo l'estumulazione e nel quale, sempre, deve avvenire l'inumazione *post-estumulazione*. A questa considerazione, che non è solo pratica ed operativa, ma che rileva anche giuridicamente, poiché l'eventuale (del tutto accademicamente parlando) effettuazione di tali operazioni (quelle previste dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) comporterebbe che abbia trovato applicazione l'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè che il trasferimento (traslazione) abbia avuto luogo previa constatazione, formale, della perfetta tenuta del feretro, consegue altresì come l'operazione di cui al più volte richiamato dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costituisca un'operazione cimiteriale ed, in quanto tale, riservata al personale del cimitero in cui ha avuto luogo l'estumulazione.

In altre parole, per giungere a constatare se si sia in presenza mortale non è sufficiente il mero decorso del tempo (10 anni se vi sia stata inumazione o 20 anni se

<sup>(22)</sup> Va dato per altro atto del fatto che la similitudine, apparente, delle formulazioni semantiche utilizzate possa, talora, a rendere più "laboriose" le differenziazioni nei diversi contesti, favorendo fraintendimenti e/o generalizzazioni.

<sup>(23)</sup> Il che si ha nel maggior numero di casi, essendo del tutto raro l'uso della cassa metallica posta all'esterno, rispetto alla cassa di legno.

<sup>(24)</sup> Art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

vi sia stata tumulazione), ma è imprescindibilmente necessario che sia provveduto a quanto stabilito dal qui più volte citato dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che solo in tal modo può aversi la constatazione dello stato in cui si trovino le spoglie mortali, cioè se vi siano stati i fenomeni di conservazione (oppure, ci si trovi in presenza di ossa umane completamente scheletrizzate).

Si potrebbe, anche, considerare la situazione di un'eventuale (seppure non troppo frequente, anzi decisamente rara) esumazione straordinaria<sup>(25)</sup>, autorizzata in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 83, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tra cui rientra il trasporto in altra sepoltura, oppure la destinazione alla cremazione. In tale situazione potrebbe aversi l'integrità del feretro con la conseguenza che il trasporto ad altra sepoltura o ai fini della cremazione (in questo caso necessario quanto nel cimitero in cui ha luogo l'esumazione non sia presente impianto di cremazione, ipotesi altamente frequente) può essere eseguito come ogni altro trasporto di cadavere. Tuttavia, in occasione dell'esumazione straordinaria potrebbe rinvenirsi un feretro in condizioni più o meno abbondantemente alterate o, anche, alterate in modo e misura tale da consentire di rilevare la presenza di quei fattori conservativi degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, che sono considerati quale componente necessaria nell'attuale definizione di "resti mortali". Se non ché, la constatata presenza dei fattori conservativi non determina, di per sé sola, la qualificazione quale "resti mortali", non essendo sufficiente solo uno dei fattori considerati nell'art. dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ma occorrendo in ogni caso il concorso di entrambi. Infatti, nell'ipotesi dell'esumazione straordinaria non è presente, essendo per definizione escluso, l'elemento di ordine temporale. Ne consegue che l'eventuale trasporto richiede l'osservanza di tutte le disposizioni previste per il trasporto di cadavere e quindi, almeno, la cassa di legno (se le distanze e le altre condizioni lo consentano), l'autorizzazione da parte dell'autorità comunale al trasporto di cadavere (e non dell'ufficio competente del comune in cui l'esumazione ha avuto luogo), così come, nell'eventualità della cremazione, dovrà aversi la relativa autorizzazione rilasciata sulla base delle norme previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere, non solo per le modalità e forme di manifestazione della volontà alla cremazione, per la competenza soggettiva al suo rila-

<sup>(25)</sup> Cioè che avvenga prima del compimento del turno ordinario di rotazione, di norma decennale (in alcune regioni la durata del turno ordinario di rotazione delle sepolture è stata improvvisamente rimessa alla determinazione dei comuni) di rotazione, nel cui caso dovrebbe parlarsi unicamente di "turno ordinario di rotazione").

scio, ma altresì (ad esempio) la certificazione del medico curante escludente il sospetto di morte dovuta a reato. Tanto che, ad esempio, un trasporto, magari ai fini della cremazione, che non avvenga previa autorizzazione al trasporto di cadavere, impiegando un mezzo diverso da quello prescritto dall'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non utilizzando un feretro idoneo al trasporto di cadavere (fattispecie che, astrattamente, potrebbero tanto concorrere, quanto risultare singolarmente), costituirebbe violazione, a seconda delle singole fattispecie, tanto dell'art. 339 del testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., quanto di altre disposizione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comportando anche, per ciascuna singola violazione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 358, comma 2 del testo unico, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.<sup>(26)</sup>, con la conseguenza che il responsabile del cimitero di destinazione<sup>(27)</sup> che rilevi queste situazioni<sup>(28)</sup>, si verrebbe a trovare nella condizione di formulare verbale di accertamento e contestazione delle infrazioni rilevate, secondo le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Nell'ipotesi che il cimitero di destinazione sia gestito in forme diverse dalla gestione diretta (e l'atto di affidamento e/o il contratto di servizio escludano in capo al gestore la funzione di responsabile del servizio di custodia del cimitero) oppure quanto l'impianto di cremazione non sia gestito dal comune<sup>(29)</sup> in gestione diretta (ritornando in questo caso la questione testé accennata sull'esercizio della funzione di responsabile del servizio di custodia del cimitero), il soggetto gestore non potrà che richiedere l'intervento del personale del locale Corpo di Polizia Locale (o, Municipale<sup>(30)</sup>), ai fini della formazione del verbale di accertamento e contestazione delle violazioni presenti.

<sup>(26)</sup> Ipotesi a cui potrebbero aggiungersi la necessaria applicabilità delle (eventuali) sanzioni a norme di legge e/o di regolamento regionali, laddove presenti e sanzionate.

<sup>(27)</sup> Ma ciò non dovrebbe essere necessario, dato che un'attività di "vigilanza" e verifica delle condizioni per effettuare tale trasporto non potrebbe mancare "in partenza", dal momento che se mancasse si sarebbe in chiara presenza della fattispecie considerata all'art. 328, comma 1 C. P.

<sup>(28)</sup> Si veda, anche, il Punto 9.7), ultimo, periodo della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

<sup>(29)</sup> Art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.

<sup>(30)</sup> In alcune regioni, non sono stati adottati e perfezionati gli atti e provvedimenti previsti per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, persistendo in tali casi, residualmente, la precedente denominazione di Polizia Municipale.